

LA CRISI D'IMPRESA: ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CONCORDATO PREVENTIVO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Riferimenti normativi

La cd. legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267) e la riforma organica, attuata con il D. Lgs. 9.1.2006 n. 5, il D. Lgs. 12.9.2007 n. 169 e le ulteriori modifiche successive.

Il regolamento CE 29.5.2000 n. 1346/2000, relativo alle procedure d'insolvenza.

La Direttiva 20.10.1980 n. 80/987/Cee del Consiglio, la sua attuazione, e le modifiche apportate con la Direttiva 23.9.2002 n. 2002/74/CE.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D. Lgs. 12.01.2019 n. 14

La Direttiva Insolvency (n. 2019/1023)

Le modifiche più recenti al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, apportate con il cd. "correttivo ter" (D. Lgs. n. 136/2024).

La tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dell'impresa:

- i privilegi (a. 2751 bis, n.1, c.c.);
- il fondo di garanzia per il pagamento dei crediti per TFR dei lavoratori subordinati ammessi al passivo, nella liquidazione giudiziale e nel fallimento (L. n. 297/1982);
- il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime 3 mensilità dei lavoratori subordinati ammessi al passivo, nella liquidazione giudiziale e nel fallimento (D. Lgs. n. 80/1992).

Le procedure concorsuali

Disciplinano la partecipazione (il "concorso") dei creditori al procedimento di regolazione della crisi del debitore.

Evoluzione normativa: dalla legge fallimentare (nella quale prevalevano le finalità liquidatorie) al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel quale prevale la tendenza a far emergere tempestivamente lo stato di crisi, e consentire, se possibile, il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività produttiva).

Anche dopo l'entrata in vigore - il 15.7.2022 - del Codice della crisi, che ha sostituito la Legge fallimentare, questa continua ad essere applicata, per tutte le procedure (fallimenti, concordati) ancora in corso, aperte con i ricorsi depositati fino al 14.7.2022.

Di seguito, i numeri, senza altra indicazione, si riferiscono agli articoli del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D. Lgs. 12.01.2019 n. 14

Caratteristiche: definizione "stato di crisi", come futura insolvenza.

Accertamento di tale stato non solo per imprenditore ma per tutti i debitori.

Applicazione processo civile telematico e notifiche pec.

Albo presso Ministero Giustizia, dei soggetti per gestione e controllo procedure concorsuali.

Tendenza a far emergere le crisi destinate altrimenti a degenerare in insolvenza, per agevolare ove possibile la composizione assistita della crisi e facilitare accordi; a tal fine, prevista l'istituzione presso le Camere Commercio di Organismi di composizione della crisi d'impresa.

In caso di mancato accordo, previsione di procedimento unitario di accertamento giudiziario della crisi e dell'insolvenza.

Accordi di ristrutturazione incentivati e agevolati.

Composizione crisi sovraindebitamento: è semplificata e fruibile da qualsiasi categoria di soggetto debitore

Concordato minore (74 ss), accessibile a tutti i soggetti non imprenditori commerciali, con obbligo di presentare la domanda tramite OCC e la procedura si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica; la fase esecutiva si svolge sotto vigilanza OCC Concordato preventivo (la nuova disciplina tende a privilegiare il conc. in continuità: prosecuzione attività, salvaguardia livelli occupazionali, e migliore tutela creditori). Procedura snellita.

Liquidazione giudiziale : sostituisce il fallimento, albo unico curatori, riduzione tempi Concordato nella liquidazione giudiziale: sostituisce il concordato fallimentare.

Esdebitazione: prevista per le insolvenze minori, mentre per quelle maggiori occorre ancora l'istanza del debitore.

Estensione delle norme sulla crisi anche a soggetti non imprenditori.

Struttura:

I) Disposizioni generali: 2 definizioni (crisi e insolvenza, sovraindebitamento, impresa minore, strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza); 3 adeguatezza delle misure e degli assetti (v. a. 2086 c.c.); 7 trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione crisi e ins. e relative procedure; 10 comunicazioni telematiche.

II) 12 Composizione negoziata e concordato minore (25 sexies: conc. semplificato)

III) Procedimento per la regolazione giudiziale di crisi e insolvenza (27 competenza, 33 cessazione attività)

Accesso agli strumenti di regolazione crisi, insolvenza e liq. giudiziale (37 l'iniziativa, 38 l'iniziativa del P.M., 40 la domanda di accesso, 44 la domanda con riserva, 46 effetti della domanda, 47 apertura concordato prev., 48 procedimento di omologazione, 49 apertura liquidaz. giudiziale, 50-51 reclamo e impugnazioni, 54 misure cautelari e protettive.

IV) Strumenti di regolazione crisi e insolvenza: 56 accordi in esec. di piani attestati di risanamento, 57 accordi di ristruttur. dei debiti, 61 efficacia estesa, 62 convenzione di moratoria, 63 transaz. fiscale e contributiva, 64 bis piano di ristruttur. soggetto a omologazione (PRO), 65 composiz. crisi da sovraindebitamento, 74 concordato minore 78 procedimento, 84 concordato preventivo- caratteristiche e finalità (84, 2° co.: la continuità indiretta), 85 la suddivisione dei creditori in classi, 87 contenuto del piano, 93 il commissario giudiziale, 94 l'amministrazione dei beni durante la procedura, 107 il voto dei creditori, 109 le maggioranze, 112 il giudizio di omologazione, 114 il conc. liquidatorio, 117 effetti del conc. per i creditori, 118 esecuzione e 119 risoluzione del conc.

V) Liquidazione giudiziale (121 ss.): presupposti, organi, 142ss effetti per il debitore, 150ss per i creditori, 163ss sugli atti pregiudizievoli ai creditori, 165-166 revocatoria, 172ss sui rapporti pendenti, 189ss sui rapp. di lavoro subordinato, 193ss custodia e ammin. dei beni (sigilli, inventario), 200ss accertamento del passivo, 211ss esercizio impresa e liquidaz. attivo (213 progr. di liquidazione), 220ss ripartizione attivo, 233ss chiusura della procedura, 240 il concordato nella liq. giudiziale (voto, approvazione, omologazione, risoluzione), 255ss liq. giudiziale società (255 azione responsabilità, 256 soci illimitatamente responsabili)

268ss liquidaz. controllata del sovraindebitato

278ss esdebitazione (280 condizioni, 281 procedimento)

284ss crisi e insolvenza del gruppo (287 procedura unitaria, se possibile)

293ss liq. coatta ammin.

317ss norme penali (322ss bancarotta)

348ss disposizioni di attuazione e transitorie (356ss elenco dei soggetti incaricati delle funzioni di controllo e gestione delle procedure

368 coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
375ss modifiche al c.c. (2086 c.c., 385 immobili da costruire, 389 entrata in vigore)

Art. 2086 c.c. *Gestione dell'impresa*

L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuit  aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuit  aziendale.

ALCUNE PROCEDURE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D. Lgs. 12.01.2019 n. 14)

Accordi di ristrutturazione dei debiti 57 ss. CCII

57 Accordi conclusi tra imprenditore (diverso dall'imprenditore "minore") - in stato di crisi o d'insolvenza - con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti, sulla base di un piano economico-finanziario, con la previsione del pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione.

Omologazione dell'accordo da parte del tribunale, su ricorso, con il procedimento unitario disciplinato dagli aa. 40 ss. CCII.

Istituto caratterizzato da duplice fase :1) privatistica o stragiudiziale (accordo con i creditori); 2) giudiziale (per l'omologazione);

61 l'efficacia estesa

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa pu  essere omologato, con estensione ai creditori non aderenti, qualora sussistano tutti i requisiti di cui agli artt. 56, 57 e 61 CCII, inclusa la suddivisione dei creditori in categorie omogenee e il soddisfacimento dei non aderenti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. L'accordo   estensibile ai creditori non aderenti solo se   dimostrato, anche tramite relazione di attestazione e valutazione commissariale, che questi ultimi riceverebbero un trattamento non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.(Trib. Venezia 24.6.2025)

63 transaz. fiscale e contributiva

Concordato preventivo 84ss CCII

Il creditore (in crisi o insolvenza), con ricorso al tribunale, propone ai creditori un piano idoneo a realizzarne il soddisfacimento in misura almeno equivalente a quella conseguibile con la liquidazione; ci  pu  avvenire con liquidazione del patrimonio o continuit  aziendale, per la migliore tutela dei creditori e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.

84 caratteristiche e finalit  (84, 2  co.: la continuit  indiretta),

85 la suddivisione dei creditori in classi,

87 il contenuto del piano,

93 il commissario giudiziale,

94 l'amministrazione dei beni durante la procedura,

107 il voto dei creditori, 109 le maggioranze, 112 il giudizio di homologazione,

114 il concordato liquidatorio,

117 effetti del concordato per i creditori,

118 esecuzione e 119 risoluzione del concordato.

Liquidazione giudiziale 121ss CCII

Sostituisce il fallimento quale procedura liquidatoria applicabile all'imprenditore commerciale (1), con esclusione dell'impresa minore (2, 1° co., lett. d) ed eccezioni di leggi speciali (293); in caso di concorso tra le procedure di liquidaz. giudiziale e LCA (295), si applica il criterio della prevenzione.

121 presupposti (2, 1° co., lett. d: impresa non minore; 49 uc: non si fa luogo all'apertura se l'ammontare dei debiti è inferiore a € 30.000.00; stato d'insolvenza)

122ss organi,

142ss effetti per il debitore, 150ss per i creditori, 163ss sugli atti pregiudizievoli ai creditori, 165-166 revocatoria, 172ss sui rapporti pendenti, 189ss sui rapp. di lavoro subordinato,

193ss custodia e amministrazione dei beni (sigilli, inventario),

200ss accertamento del passivo,

211ss esercizio impresa e liquidazione dell'attivo (213 programma di liquidazione),

220ss ripartizione attivo,

233ss chiusura della procedura, 240 il concordato nella liquidazione giudiziale (voto, approvazione, omologazione, risoluzione),

255ss liquidazione giudiziale delle società (255 azione di responsabilità, 256 soci illimitatamente responsabili).

278ss l'esdebitazione (280 condizioni, 281 procedimento)

284ss crisi e insolvenza del gruppo (287 procedura unitaria, se possibile)

293ss liquidazione coatta amministrativa.

317ss norme penali (322ss la bancarotta).